



COMUNE DI CASTROLIBERO

(Provincia di Cosenza)

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI

DISCIPLINARE TECNICO

ART. 1

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione della rete fognante del Comune di Castrolibero, a far tempo dalla data di sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata dell'affidamento disposta dalla stessa Convenzione. Il disciplinare è allegato alla Convenzione di gestione, di cui fa parte integrante e sostanziale, e di cui specifica i dettagli e contenuti tecnici.

Il concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle normative vigenti, dalla convenzione, dal presente disciplinare e da eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del servizio fognatura.

Per quanto non meglio specificato negli atti sopra richiamati si rimanda a quanto riportato nella originaria convenzione di affidamento della concessione del servizio idrico, di data 31.05.1991, in quanto il servizio oggetto del presente disciplinare è da intendersi come estensione del servizio di gestione della rete di acqua potabile già in atto con la società concessionaria.

Il concessionario si impegna a mantenere/raggiungere i livelli minimi di servizio così come definiti dal presente disciplinare tecnico nonché a rispettare tutti gli obblighi normativi e regolamentari vigenti in materia.

Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio fognatura per la cui riscossione è già delegata la società concessionaria.

In particolare si intendono comprese nel servizio ordinario (e rientrano nei costi operativi tariffabili) tutte le attività di gestione del servizio fognatura indicate negli articoli seguenti.

ART. 2

CRITERI E FINALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

La gestione del servizio deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nell'ottica di un adeguamento al sistema idrico integrato in corso di definizione anche dalla Regione Calabria.

In particolare, il concessionario è chiamato al rispetto di tali criteri, ed al miglioramento degli attuali livelli di servizio, con riferimento ai seguenti aspetti di dettaglio, oggetto del presente disciplinare:

- **Efficacia:** livelli di copertura e continuità di erogazione del servizio rispetto al dimensionamento giornaliero e di funzionalità della struttura organizzativa;
- **Efficienza:** effettuazione diligente e continua delle necessarie attività di controllo, manutenzione ordinaria delle reti per come indicato dal presente disciplinare, cura dell'organizzazione amministrativa dei servizi;
- **Economicità:** massimizzazione del rapporto costi/benefici nella realizzazione, utilizzo e

gestione delle infrastrutture.

In particolare lo svolgimento del servizio di gestione deve essere caratterizzato dalle seguenti principali finalità e obiettivi:

- Controllo e mantenimento in efficienza delle reti;
- Ottimizzazione della funzionalità idraulica della rete;
- Ottimizzazione gestionale della manutenzione ordinaria per come indicato dal presente disciplinare, nonche delle emergenze.

ART. 3

CARATTERISTICHE DELLA RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO COMUNALE.

La rete fognante comunale serve la quasi totalità della popolazione residente del territorio comunale, pari a circa 10.000 abitanti, oltre a quella fluttuante, e la stessa si sviluppa su una estensione di 11,44 kmq corrispondente alla superficie comunale.

I reflui della rete fognante comunale confluiscono per circa l'85 % del complessivo nel collettore fognario del Consorzio Valle Crati, posto in prossimità del Campagnano, e la restante quota confluisce nel collettore fognario sempre del Consorzio Valle Crati posto alla località Orto Matera. Resta esclusa dal collettamento una residua zona della località Fontanesi, che confluisce i reflui nel depuratore sito alla stessa località, con una popolazione servita di circa 400 abitanti; (detto depuratore non farà parte della concessione).

Lo sviluppo della rete fognante del territorio comunale, nonché le sue caratteristiche dimensionali sono riportati nel rilievo della stessa rete con trasposizione digitale, effettuato da questo Comune e redatto da Tecnico abilitato, depositato agli atti d'ufficio di cui la società concessionaria, all'atto della sottoscrizione della Convenzione dichiara di aver visionato, di assumere a riferimento per la gestione del relativo servizio e che viene consegnato in copia su supporti informatico alla stessa società concessionaria.

ART. 4

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL SERVIZIO DI GESTIONE

Gli interventi compresi nel servizio di gestione della rete fognaria vengono definiti, ai soli fini convenzionali, nel seguente modo:

- **A) Conservazione delle opere**
L'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per mantenere le opere funzionali all'espletamento del servizio;
- **B) Funzionalità delle opere**
L'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i livelli ottimali di funzionamento;
- **C) Manutenzione ordinaria**
L'insieme delle operazioni e degli interventi previsti e programmabili di intervento, nonché quelle impreviste che si rendono necessarie per ripristinare la funzionalità della rete, con l'utilizzo di uomini, attrezzature e automezzi specializzati che devono essere effettuati per:
 - o Mantenere le condizioni generali di pulizia e di efficienza delle opere;
 - o Il ripristino della funzionalità delle opere;

- Il mantenimento dell'efficienza delle opere;

Altresì si intendono rientranti nella manutenzione ordinaria l'insieme degli interventi di sostituzione, adeguamento e modifica delle opere che riguardano tratti di rete non superiori a ml 30,00 di sviluppo, quali:

- La sostituzione di tratti di rete, nel limite sopraindicato per i quali gli interventi hanno raggiunto una frequenza e di una onerosità giudicate dal concessionario antieconomiche.
- Gli interventi per i quali le operazioni di ordinaria manutenzione di cui al punto precedente non hanno dato esito positivo e che quindi richiedono altra tipologia di intervento;
- Le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione;
- Le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro.

Sono compresi nel servizio di gestione gli eventuali interventi migliorativi offerti in sede di gara.

ART. 5

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI NON COMPRESI NEL SERVIZIO DI GESTIONE

Gli interventi non compresi nel servizio di gestione della rete fognaria sono quelli non elencati nel precedente art. 4 e che riguarderanno interventi di manutenzione straordinaria e/o di ampliamento della rete.

Il concessionario si obbliga a segnalare interventi che richiedono un'adeguata soluzione tecnica proponendo all'Amministrazione Comunale le opportune soluzioni tecniche ed i relativi costi di realizzazione.

Gli oneri relativi agli interventi non compresi nel servizio di gestione sono a carico dell'Amministrazione Comunale e la esecuzione di detti interventi sarà disposta mediante procedura di gara nel rispetto del Codice dei contratti.

ART. 6

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e la Società Concessionaria dovrà adottare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, secondo le norme stabilite dal presente Disciplinare Tecnico, e nel rispetto delle particolari disposizioni emesse dall'Ente concessionario, in relazione alla particolare natura dell'intervento.

Per intervento si intende l'operazione di:

- sopralluogo preliminare;
- eventuale videoispezione di condotte;
- individuazione della problematica e determinazione delle modalità di intervento;
- immediata messa in sicurezza del sito oggetto di richiesta di intervento a mezzo di idonea segnaletica stradale;

- Esecuzione delle operazioni di intervento per la riparazione del tratto interessato e di conseguente ripristino dei luoghi;
- Lavaggio della pavimentazione stradale ed eventuale disinfestazione del sito al termine dell'operazione.

Le attività di manutenzione ordinaria di cui al punto B) dell'art. 4 del presente disciplinare, riguardanti interventi di ripristino della rete a causa di intasamenti e/o ostruzioni, dovranno essere effettuate mediante l'intervento di autospurgo attrezzato di tipo combinato, munito di pompa ad alta pressione, con eventuale impiego di agente disinfettante. Per detti interventi è previsto il trasporto ai fini dello smaltimento dei liquami aspirati durante le operazioni di cui sopra, presso gli impianti di depurazione autorizzati.

Le attività sopraelencate saranno eseguite mediante personale qualificato a ciò autorizzato.

Le attività di ripristino di cui al punto D) dell'art. 4 del presente disciplinare, per le quali è necessario l'intervento di mezzo meccanico e di scavi, dovranno attenersi a quanto previsto nel Regolamento per l'esecuzione di scavi e canalizzazioni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 02.01.2010 e precisamente:

1) Esecuzione degli scavi:

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere interamente trasportato allo scarico, fatta eccezione delle sole terre riutilizzabili (sabbia, ghiaia e simili). Lo scavo dovrà essere realizzato con pareti verticali, evitando per qualsiasi motivo, anche in caso di allacciamenti laterali a condutture esistenti o di lavori simili, strapiombi o sgottamento.

2) Ripristino degli scavi:

Il riempimento degli scavi dovrà avvenire con la massima cura, utilizzando il materiale di risulta riutilizzabile. Nel caso di materiale inidoneo il riempimento sarà effettuato mediante misto naturale per scavi effettuati in sede di marciapiedi; il riempimento per scavi in carreggiata dovrà essere eseguito in strati di 20 cm opportunamente costipati con l'ausilio di costipatori meccanici (ciabatte); l'ultimo strato ove possibile sarà compattato mediante rullo vibrante sino alla quota della pavimentazione preesistente.

3) Ripristino della pavimentazione stradale:

Il rifacimento della pavimentazione stradale bitumata dovrà avvenire mediante scavo di cassonetto avente spessore di cm 10, rettifica delle parti bitumate che si staccano o presentino segni di distacco, stesa di conglomerato bituminoso tipo binder compressi (finiti) e rullatura con rullo vibrante. Successivamente si provvederà alla fresatura di cm. 3, mediante l'utilizzo di una macchina fresatrice di larghezza pari al doppio dell'ampiezza del binder e comunque, nel caso di adiacente tappeto ammalo rato o scarsamente idoneo, di una larghezza tale da raggiungere la parte stradale con preesistente tappeto integro. Spandimento di emulsione bituminosa pari a circa 1,50 Kg/mq, previa accurata pulizia del fondo stradale da ogni residuo di polvere, successiva stesa di tappeto o manto d'usura dello spessore di cm. 3 compresso, opportunamente rullato tramite rullo vibrante sino al perfetto allineamento della livelletta stradale preesistente.

Per quant'altro non riportato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio al Regolamento per l'esecuzioni di scavi e canalizzazioni del Comune di Castrolibero approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 02.01.2010.

La sostituzione dei tratti di rete fognante (tubazione e pozzetti) nei limiti di cui sopra dovrà avvenire con materiali idonei e delle stesse caratteristiche di quelli esistenti o, nel caso di materiali non più esistenti, con altri materiali adeguati all'evoluzione del mercato e comunque dello stesso dimensionamento del tratto di rete da sostituire.

Tutti gli interventi sostitutivi di tratti di rete fognaria devono essere accompagnati da relazione tecnica sull'intervento effettuato redatta e sottoscritta dal Responsabile Tecnico della Società Concessionaria e comunicate al competente Ufficio comunale.

Sono inoltre da considerarsi comprese nella Concessione tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, etc. dei materiali occorrenti per l'espletamento del servizio oggetto della concessione e tutte le spese di esercizio anche se non espressamente indicate.

Nell'espletamento del servizio oggetto di gara la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso del servizio di numero verde.

ART. 7

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio conterà sia di attività programmate sia di attività straordinarie di pronto intervento, diurno, feriale e festivo, nell'intero territorio comunale.

Gli interventi di stasamento e disostruzione dovranno essere effettuati entro 2(due) ore dalla richiesta formulata dall'Ufficio Manutenzione del Comune al n. verde indicato dalla Ditta Concessionaria e con la reperibilità per pronto intervento, inclusi i giorni festivi previa autorizzazione dell'autorità preposta.

Per i suddetti interventi, la Società Concessionaria dovrà rilasciare apposita documentazione dell'intervento effettuato riportante luogo d'esecuzione e tipologia di intervento.

Solo in casi eccezionali e debitamente motivati la Società Concessionaria potrà procrastinare l'intervento richiesto da effettuarsi comunque entro e non oltre 24 ore dalla data di richiesta d'intervento.

Tutte le prestazioni oggetto della presente Concessione sono considerate ad ogni effetto servizi di pubblica utilità e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Il Responsabile del Servizio Manutenzione è incaricato della verifica dell'esatto adempimento contrattuale.

In caso di reiterata inadempienza si procederà alla risoluzione della Convenzione a norma di legge.

ART. 8

DEPOSITO DI GARANZIA

La Società Concessionaria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di Danni nonché dal rimborso di somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio per fatto della Società Concessionaria a causa di inadempimenti, o cattiva gestione, o altro evento a lui imputabile, presterà cauzione nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria bancaria secondo le vigenti disposizioni oppure nella forma della polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione, regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cauzione sarà svincolata alla cessione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'Ente cessionario, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando il Concessionario non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali.

Con riferimento alla fideiussione a garanzia dell'esecuzione contrattuale è necessario specificare quanto segue:

-la fideiussione deve contenere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all'art.1944 del Codice Civile;

ART. 9

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la concessione del servizio manutenzione delle reti fognarie comunali è finanziato dalla riscossione delle utenze del territorio per la quota contraddistinta nella bolletta di consumo idrico, quale servizio di fognatura per come meglio specificato in appresso.

Il corrispettivo spettante alla Società Concessionaria è dato da canone versato dagli utenti per il servizio stesso e riscosso secondo le modalità stabilite nell'art. 156 del D.Lgs. 152/2006, che al 1° comma riporta :*“La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”*

Nel caso di specie, la Società gestore del Servizio Idrico è la società Acque Potabili Servizi Idrici Integrati srl che dovrà provvedere nei termini di cui sopra.

ART. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del contratto di concessione è prevista in anni 2(due) dalla data di effettivo inizio, certificata da verbale di avvio di esecuzione contratto. Tale data di scadenza potrà essere anticipata per l'intervenuta attuazione del servizio di gestione integrato da parte dell'Autorità d'Ambito Regionale di cui alla Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 o per l'intervenuta presa in consegna del servizio da parte della Ditta aggiudicataria del servizio di Concessione di cui all'affidamento dei lavori previsti nell'intervento in “project financing” finanziato con Delibera CIPE N. 60/2012. In tal caso il corrispettivo dell'appalto di concessione sarà riconosciuto limitatamente al periodo di effettivo svolgimento dello stesso..

ART. 11

CONTESTAZIONI E PENALI

Il personale del Comune incaricato verificherà la conformità degli interventi. Ne discende che il personale addetto al controllo e verifica degli interventi, segnalerà per iscritto sul documento di intervento, quanto non conforme all'espletamento del servizio.

La segnalazione di una qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata alla Società Concessionaria per iscritto entro 48 ore dell'accertamento e potrà determinare l'applicazione di una penale a carico dello stesso del valore di €. 100,00 per ogni contestazione.

L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata previa contestazione di addebiti da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c., con termine di controdeduzione di giorni quindici. L'applicazione delle sanzioni è di competenza del Responsabile del Servizio interessato che provvede con atto motivato. L'applicazione della penalità prevista non solleva la Società Concessionaria dalla responsabilità civile e penale per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze.

ART. 12

CONTROVERSIE

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

La procedura deflattiva delle controversie può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie il concessionario non può comunque rallentare o sospendere il servizio.

Per la definizione delle controversie si procede come previsto dalla parte IV del Codice dei contratti pubblici, con esclusione dell'arbitrato.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non troveranno una soluzione amministrativa saranno devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cosenza.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

Fatte salve le altre ipotesi contemplate da disposizioni di leggi vigenti, il concessionario può essere dichiarato decaduto:

- a) se non provvede regolarmente ad effettuare i servizi disposti;
- b) se nel corso della concessione si rende inadempiente o gravemente negligente in modo tale da compromettere il regolare andamento del servizio, intendendo per gravemente negligente il ripetersi per almeno 3 volte nell'arco temporale di un mese il mancato intervento di cui al precedente art. 6;
- c) se cede l'appalto;
- e) se viene condannata per frode o dichiarata fallita.

La Società concessionaria dichiarata decaduta incorre nella perdita della cauzione a titolo di penale, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione per colpa della Società Concessionaria è in facoltà del Comune di assicurare la prosecuzione dell'appalto mediante l'affidamento ad altro operatore.

L'inadempimento o la negligenza sarà previamente contestata all'impresa con intimazione a provvedere e a fornire giustificazioni nel termine perentorio di gg. 10 e con diffida di decadenza.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto di servizio è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni alla normativa in materia di contratti pubblici di forniture (D.Lgs50/2016).